

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ZACCARI, MONETI, BERTOLA, GUARNIERI, LIMONI**
e **ZENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1967

Riordinamento della carriera del personale direttivo dei Provveditorati agli studi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 7 dicembre 1961, n. 1264, con la quale è stato provveduto al riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e di alcuni uffici periferici dipendenti, ha, fra l'altro, unificato la carriera e il ruolo del personale direttivo della

Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi limitatamente alle prime tre qualifiche (consigliere di terza, di seconda e di prima classe), mentre li ha mantenuti distinti per le qualifiche superiori con identico trattamento economico, come risulta dal seguente quadro di comparazione:

Amministrazione centrale	ex coefficiente di stipendio	Provveditori agli studi	ex coefficiente di stipendio
Ispettore generale	670	Provveditore agli studi di 1 ^a classe	670
Direttore di divisione	500	Provveditore agli studi di 2 ^a classe	500
Direttore di sezione	402	Vice Provveditore	402

Nel quadro non è compresa, per l'Amministrazione centrale la qualifica di direttore generale, poichè la relativa nomina può essere conferita, dal Governo, a persone estranee ai ruoli della carriera amministrativa e non costituisce, perciò, un normale grado di sviluppo di tale carriera.

Dal medesimo quadro si rileva anche che, per i provveditori agli studi, la legge numero 1264 prevedeva due classi di stipendio, che traducendosi in semplice variazione di trattamento economico, non comportava un avanzamento a ruolo chiuso, per un limitato numero di posti, a differenza di quanto

previsto per la carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, per la quale il passaggio dalla qualifica di direttore di divisione a quella di ispettore generale era, come lo è tuttora, condizionato alla vacanza di posti nella qualifica superiore.

La parificazione delle classi di stipendio, come si rileva dalla nota b) alla Tabella A della legge 1264, era peraltro già stata annullata dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, con il quale era stato attribuito al Provveditore agli studi di seconda classe l'ex coefficiente di stipendio 580 e al Provveditore di prima classe l'ex coefficiente 700.

La diversificazione del trattamento economico veniva, apparentemente, ad avvantaggiare i funzionari dei Provveditorati agli studi rispetto a quelli dell'Amministrazione centrale. In realtà, mentre con la legge numero 831 si era cercato di evitare che al provveditore agli studi si usasse un trattamento peggiore di quello previsto dalla medesima legge per i presidi e per i professori degli istituti d'istruzione secondaria, la pur migliorata condizione economica dei Provveditori agli studi ha lasciato inalterati, nelle qualifiche inferiori, lo sviluppo di carriera e il relativo trattamento economico. Si può, anzi, affermare che, nel suo complesso, la carriera dei funzionari direttivi dei Provveditorati agli studi ne è risultata addirittura peggiorata per l'accresciuto distacco, non soltanto economico, fra la posizione dei vice provveditori e quella dei provveditori e, più ancora, fra quella dei vice-provveditori e la carriera di gran parte del personale direttivo, insegnante e non insegnante della scuola primaria e secondaria.

Per quanto concerne, in particolare, il confronto con la carriera direttiva dei funzionari dell'Amministrazione centrale, si osserva che l'articolo 1 della legge 831 del 1961, non ha eliminato o attenuato lo svantaggio tuttora esistente per gli impiegati direttivi dei Provveditorati agli studi. Dalla tabella A allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, risulta che, mentre ai 140 direttori di sezione è data la possibilità di accedere a 100 posti di direttori di divisione e, successivamente, a 36 posti di ispettore generale, i 160 vice provveditori possono aspi-

rare alla promozione, per merito comparativo, a 62 posti soltanto di provveditore agli studi di seconda classe e, dopo 3 anni di anzianità in tale qualifica, alla promozione, a ruolo aperto, a provveditore di prima classe. È, infatti, da tener presente che 47 dei posti di provveditore agli studi sono riservati ai vincitori dei concorsi a cui sono ammessi, ai sensi dell'articolo 282 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, anche i presidi e i professori degli istituti d'istruzione secondaria e gli ispettori scolastici. La « compressione » della carriera nelle qualifiche terminali costringe i vice provveditori agli studi a una lunghissima sosta in tale qualifica, in una posizione, economicamente e moralmente, mortificante. A una siffatta posizione giuridica ed economica non sono, peraltro, proporzionate le funzioni e le responsabilità inerenti alla qualifica di vice provveditore agli studi, le quali, sommariamente indicate dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, si compendiano nella direzione di sempre più vasti e onerosi settori della vita scolastica provinciale, fino ad assumere tutto il peso e la responsabilità nei periodi, a volte anche lunghi, di esercizio delle funzioni vicarie. Si tratta di compiti che esigono impegni, quantitativamente e qualitativamente, sempre maggiori in diretta proporzione col progressivo aumento dell'intervento dello Stato nello sviluppo della istruzione pubblica e di tutte le altre, collaterali e complementari, attività di vivo interesse sociale.

Da tutte le esposte considerazioni balza evidente la necessità di una radicale revisione della condizione, giuridica ed economica, dei funzionari direttivi dell'Amministrazione scolastica e, in particolare, dei provveditorati agli studi. È doveroso tenere presente che tutto l'onere dell'Amministrazione scolastica, di cui è superfluo ricordare la vastità sempre crescente degli impegni, grava su poche centinaia di funzionari direttivi (289 al centro e 269 in provincia, esclusi i consiglieri). Ma una radicale revisione delle carriere di tali funzionari non potrà essere realizzata che nel quadro del preannunciato più generale e organico riordinamento del trattamento giuri-

dico ed economico di tutti i dipendenti civili dello Stato.

Nell'attesa, tuttavia, della soluzione più generale del problema, si ritiene necessario e urgente attenuare la condizione di disagio in cui versano i funzionari direttivi dei provveditorati agli studi, condizione di disagio — è bene avvertire — che rende sempre più difficile il reclutamento di giovani laureati e spinge i migliori fra quelli assunti nei ruoli ad evadere presto per altre carriere e per altre amministrazioni.

È stato predisposto, a tale scopo, l'unito disegno di legge con il quale, ferma restando l'attuale struttura della carriera dei predetti funzionari, è istituita la qualifica di « vice provveditore agli studi di prima classe » (ex coefficiente 500). La nuova qualifica si concreta in un modesto miglioramento economico per i vice provveditori più anziani, ai quali viene in tal modo attenuato il disagio, economico e morale, loro derivante dalla lunga attesa della promozione alla qualifica terminale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Carriera e organico)

La tabella A allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita, per la parte concernente la carriera del personale direttivo dei provveditorati agli studi, dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

(Promozione a vice provveditore e a provveditore)

La promozione a vice provveditore agli studi di seconda classe si consegue in conformità delle norme contenute negli articoli 164 e 165 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La promozione a vice provveditore agli studi di prima classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice provveditori agli studi di seconda classe che abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

La promozione a provveditore agli studi di seconda classe si consegue mediante concorso per esame speciale o mediante scrutinio per merito comparativo, ai quali sono ammessi i vice provveditori di prima e di seconda classe che, nella qualifica di vice provveditore, abbiano compiuto l'anzianità prescritta dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Resta fissato in 47 il numero dei posti di provveditore agli studi che possono essere conferiti con le modalità previste dall'articolo 282, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

Nella prima applicazione della presente legge la promozione a vice provveditore agli studi di prima classe è conferita, nel limite dei posti previsti dalla tabella allegata, ai vice provveditori agli studi che, nel relativo ruolo, precedono per anzianità nella qualifica e abbiano riportato in ciascuno degli ultimi tre anni un giudizio complessivo non inferiore a « ottimo ».

Art. 4.

(Compensazione della maggiore spesa)

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, che si calcola in lire 32 milioni, si provvede con i fondi di cui al secondo comma dell'articolo 36 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, che in conseguenza vengono ridotti per il periodo 1967-1970 a lire 218 milioni annui.

TABELLA

ex coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico
700	Provveditore agli studi di I classe	} 109 (a)
580	Provveditore agli studi di II classe	
500	Vice Provveditore agli studi di I classe	60
402	Vice Provveditore agli studi di II classe	100
325	Consigliere di I classe	} 600 (b)
271	Consigliere di II classe	
229	Consigliere di III classe	

a) Oltre ai residui posti di ruolo con carattere di temporaneità istituiti con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, da sopprimere entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

b) Agli effetti dell'articolo 6 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, le dotazioni sono così stabilite:

230 posti per l'Amministrazione centrale;
370 posti per i Provveditorati agli studi.